

**REGOLAMENTO (CE) N. 399/2000 DELLA COMMISSIONE
del 22 febbraio 2000**

che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di diritti di importazione presentate nel febbraio 2000 per i contingenti tariffari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1272/1999 per l'Estonia, la Lettonia e la Lituania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1272/1999 della Commissione, del 17 giugno 1999, che stabilisce, per il periodo dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000, le modalità di applicazione dei contingenti tariffari di carni bovine originarie dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

All'articolo 1, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1272/1999 sono state fissate le quantità di carni bovine fresche, refrigerate o congelate, originarie della Lituania, della Lettonia e dell'Estonia, nonché di prodotti trasformati originari della Lettonia che possono essere importati a condizioni speciali nel

periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2000. Non sono stati chiesti titoli d'importazione per le carni bovine e i prodotti trasformati.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 non è stata presentata alcuna domanda di diritti d'importazione nel quadro dei contingenti previsti all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1272/1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 febbraio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 151 del 18.6.1999, pag. 7.